

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 13

“Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)”

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 43/1991)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato scientifico è composto da dieci membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.”.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 luglio 2025

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 96

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali: NICCO Davide (primo firmatario) il 16 luglio 2025.

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 16 luglio 2025.

Approvata all'unanimità dei Gruppi presenti in sede legislativa il 22 luglio 2025 con 51 voti favorevoli.

Correlatori: Consigliere Silvio Magliano , Consiglieria Alice Ravinale.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 03 settembre 1991, n. 43, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12.

1. Il Comitato scientifico è composto da dieci membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.
2. Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.
3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne è richiesto da tre componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.
5. La partecipazione al Comitato Scientifico è incompatibile con l'attribuzione, da parte dell'Istituto, degli incarichi di consulenza o dei rapporti di collaborazione previsti dall'art. 21.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente: “Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.